

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1160

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GIAMMANCO

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e altre disposizioni tributarie in favore del coniuge non assegnatario dell'abitazione familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio

Presentata il 5 giugno 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende offrire maggiore tutela ai coniugi separati o divorziati non affidatari dell'abitazione principale nel momento in cui si vedono costretti ad acquistare o affittare una nuova casa in cui vivere. Com'è noto i procedimenti di separazione costituiscono circostanze che inevitabilmente sconvolgono la vita dei soggetti interessati, che devono affrontare difficoltà, talvolta estreme, di carattere economico oltre che psicologico. Soprattutto se genitore, il coniuge separato si trova in condizioni di grave disagio qualora la casa familiare sia stata assegnata all'altro, visto che raramente le decisioni giudiziali tengono conto del giusto diritto alla sopravvivenza; il coniuge separato non assegna-

tario, uomo o donna, finisce con l'essere di fatto la parte più debole, talvolta impossibilitato a condurre un'esistenza dignitosa, in molti casi, non disponendo neanche dei mezzi economici per andare a vivere da solo, costretto a tornare dai genitori, con le conseguenti ripercussioni sulla capacità di recuperare e rafforzare la propria autonomia.

Un matrimonio che va in frantumi è un lusso che sempre meno gente può permettersi e va creando nuove sacche di povertà. Secondo l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nella quasi totalità delle separazioni con figli minori, è il padre l'unico soggetto erogatore dell'assegno per il loro mantenimento, mentre entrambi i genitori o la sola madre lo sono in misure percentuali non significative. Nei divorzi la

situazione non cambia, essendo l'uomo il soggetto che, in quasi tutte le cause con figli minori, deve versare il contributo per il mantenimento dei figli. L'ammontare del contributo varia, ovviamente, in base al numero di figli minori, oscillando mediamente dai circa 450 euro, nelle separazioni con un minore affidato, ai circa 750 euro, nelle separazioni con almeno tre figli minori.

La casa dove la famiglia viveva prima del provvedimento del giudice è assegnata alla moglie in più della metà delle separazioni; al marito o a nessuno dei due in una percentuale ridotta. La maggioranza delle coppie separate o divorziate, inoltre, appartiene al ceto medio-basso (operai, insegnanti, impiegati), per cui è veramente difficile arrivare a fine mese.

I padri separati sono oltre 1 milione e il loro stipendio medio è pari a circa 1.300 euro, con i quali spesso devono pagare, oltre all'assegno di mantenimento dei figli (l'orientamento dei giudici è di fissare in un terzo dello stipendio il mensile che il padre deve versare), una quota di mutuo per l'ex casa coniugale e un nuovo affitto, dal momento che sono andati a vivere altrove. È facile comprendere, quindi, perché nei dormitori e nelle mense della Caritas il numero dei padri separati stia aumentando in modo esponenziale. La presenza di padri separati nei dormitori pubblici è ormai un dato di fatto. La casa è il primo grande ostacolo che si trova ad affrontare chi vuole, o deve, ricominciare un'altra vita. Chi va a vivere con i genitori, chi si sistema in un monolocale. Ma dove si trascorre il tempo con i propri figli? Al bar, al supermercato? In Italia qualcosa si sta già muovendo intorno a quello che

sembra un problema sociale emergente. A Bolzano c'è una casa di accoglienza per i padri separati, mentre la regione Liguria, negli anni passati, aveva previsto appositi finanziamenti per case temporanee e sostegni di carattere psicologico e legale alle famiglie, separate o divorziate.

Il quadro tracciato non deve creare fraintendimenti.

La presente proposta di legge non intende distinguere tra uomini e donne, padri e madri: essa vuole dare il giusto aiuto al coniuge che, in virtù del nuovo stato, deve cercare una nuova casa in grado di accogliere, anche temporaneamente, i figli, e che, spesso, finisce con l'essere costretto a tornare a vivere con i propri genitori, con quel senso di sconfitta e di frustrazione che ciò comporta, trovandosi nell'impossibilità pratica di svolgere il ruolo genitoriale che gli spetta.

Si prevede, dunque, a favore del coniuge separato non assegnatario della abitazione familiare, la detraibilità degli oneri sostenuti per l'accensione di un secondo mutuo per l'acquisto della casa e per il canone di locazione. Tale previsione non necessita, peraltro, di copertura finanziaria, perché ci si mantiene negli attuali limiti di detraibilità.

Si prevedono, poi, ulteriori benefici che consistono nell'attribuzione, a tutti gli effetti, delle agevolazioni spettanti ai proprietari della prima casa, come la riduzione delle imposte di registro, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sull'acquisto, l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) e le riduzioni tariffarie, nonché tutte le disposizioni di maggior favore previste per le utenze domestiche relative all'abitazione principale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *b-bis*) è inserita la seguente:

« *b-ter*) nel limite complessivo e alle condizioni stabiliti dalla lettera *b*), in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, gli interessi passivi e i relativi oneri accessori dovuti in dipendenza di un ulteriore mutuo contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, qualora l'interessato non sia assegnatario dell'unità immobiliare precedentemente adibita ad abitazione principale e stia estinguendo il relativo mutuo »;

b) all'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-septies*. Nei limiti complessivi e alle condizioni stabiliti dal presente articolo, in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il contribuente può portare in detrazione un ulteriore canone di locazione per la prima casa qualora egli non sia assegnatario dell'unità immobiliare locata precedentemente adibita ad abitazione principale ».

ART. 2.

1. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, qualora il coniuge non assegnatario

dell'unità immobiliare precedentemente adibita ad abitazione principale provveda all'acquisto di un'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, si applicano le agevolazioni fiscali vigenti per gli immobili adibiti ad abitazione principale, con le relative limitazioni. È prevista, altresì, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Nei casi previsti dal comma 1 si applicano, inoltre, le riduzioni tariffarie e le altre disposizioni agevolative previste per le utenze domestiche relative all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

